

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 09 dicembre 2013

D.g.r. 5 dicembre 2013 - n. X/1018**Promozione dell'iniziativa "Anticipazione sociale" a favore dei lavoratori interessati da ammortizzatori sociali - Approvazione schema di protocollo d'intesa volto all'attuazione dell'iniziativa**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2, c. 4, lett. c), dello Statuto regionale, che include tra le funzioni istituzionali della Regione Lombardia anche le azioni a sostegno del lavoro «in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona»;

Considerata la grave situazione economica e occupazionale e il conseguente verificarsi di vasti e numerosi processi di ristrutturazione, riorganizzazione e, talora, cessazione aziendale, a fronte dei quali si registra un acuto ricorso agli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs), anche in deroga;

Considerata la strutturale difficoltà, per le imprese interessate dall'intervento di tali ammortizzatori sociali, di anticipare ai lavoratori il trattamento economico loro spettante, in attesa dell'erogazione, a regime, da parte degli enti previdenziali, difficoltà aggravata dalle disposizioni normative che precludono la richiesta all'INPS dell'anticipazione della cassa integrazione guadagni in deroga;

Ritenuta l'esigenza di promuovere e attuare azioni e interventi specifici a tutela dei lavoratori;

Considerata, in particolare, l'opportunità di promuovere un'apposita iniziativa volta a sostenere, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta, da parte dell'azienda, delle misure e la ricezione delle indennità erogate dall'istituto di previdenza;

Considerata, altresì, l'opportunità che la medesima iniziativa possa anche venire estesa ai contratti di solidarietà, secondo specifiche modalità condivise tra le parti;

Considerata, inoltre, la potenziale idoneità di una tale iniziativa nel favorire la conclusione di accordi aziendali anche nel caso in cui non sia previsto il pagamento a conguaglio, attenuandone l'impatto finanziario sulle aziende;

Ritenuta l'opportunità che tale iniziativa preveda il coinvolgimento del sistema bancario mediante l'erogazione delle anticipazioni dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, e il coinvolgimento di soggetti istituzionali mediante la destinazione di apposite risorse volte a garantire le predette anticipazioni e i relativi interessi, allo scopo di stimolare e favorire l'erogazione stessa;

Considerata la peculiare incidenza del principio di sussidiarietà, e in particolare dell'esigenza di assolvere le funzioni e i compiti di rilevanza sociale valorizzando in via prioritaria gli attori e i soggetti territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini interessati;

Ritenuta pertanto l'opportunità che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, lo sviluppo della predetta iniziativa di sostegno ai lavoratori sia attuato attraverso la convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio, perseguendo l'integrazione fra i ruoli e le iniziative e garantendo, nel contempo, che le misure già attivate a livelli prossimi ai cittadini mantengano evoluzione autonoma;

Vista, a tale riguardo, la manifestazione di disponibilità pervenuta dalla Fondazione Welfare Ambrosiano, mediante la quale la stessa ha reso nota la propria iniziativa, sul territorio della Provincia di Milano, volta a sostenere gli interventi di anticipazione delle indennità ai percettori di ammortizzatori sociali e ha rappresentato la propria disponibilità ad eventuali ipotesi di partecipazione alle iniziative regionali, anche eventualmente attraverso la messa a disposizione degli strumenti operativi già esistenti;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di attuare l'iniziativa in argomento, anche valorizzando l'apporto della predetta Fondazione e al contempo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di garantire che le misure già in corso possano proseguire autonomamente, circoscrivendo quindi l'iniziativa regionale ai lavoratori occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, con esclusione del territorio della Provincia di Milano, in quanto già interessato dall'analoga misura attivata dalla Fondazione;

Preso atto che nell'ambito delle attività della Commissione di cui all'art. 8 della l.r. 22/06 è stata elaborata una proposta di protocollo d'intesa per orientare l'attuazione della citata iniziativa di anticipazione sociale;

Preso atto che la citata Fondazione Welfare Ambrosiano si impegna, nel Protocollo d'Intesa per l'attuazione della iniziativa «Anticipazione Sociale», a garantire la messa a disposizione

degli strumenti operativi che consentono la gestione del fondo messo a disposizione da Regione Lombardia;

Considerato altresì necessario assicurare l'opportuna formazione ed accompagnamento oltre che un efficace utilizzo degli strumenti operativi messi a disposizione dalla Fondazione agli operatori delle parti sociali e agli istituti bancari coinvolte nell'iniziativa di anticipazione sociale;

Ritenuto necessario, pertanto, tenuto conto delle finalità sociali dell'iniziativa, provvedere, in sinergia con ARIFL, all'erogazione alla Fondazione Welfare Ambrosiano di un contributo:

- per le iniziative di formazione sul territorio degli operatori delle parti sociali, con risorse proprie di ARIFL;
- per l'attività di supporto tecnico e accompagnamento agli sportelli degli operatori delle parti sociali e agli istituti bancari a valere sul capitolo 15.02.104-8285 per le finalità di cui all'art. 9 comma 3 ter della l. 236/93 entro il limite di € 25.000,00 (venticinquemila) secondo le modalità definite con successivo provvedimento del dirigente competente;

Vista la disponibilità della Commissione Regionale ABI della Lombardia a supportare l'iniziativa attraverso la sua pubblicizzazione e diffusione e mediante la sensibilizzazione degli istituti bancari volta a stimolarne la partecipazione;

Vista la disponibilità manifestata dalle associazioni di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro a svolgere rispettivamente attività di supporto dei lavoratori e delle imprese con riguardo alla comunicazione e diffusione dell'iniziativa, all'informazione sui suoi elementi caratterizzanti e sulle sue modalità di funzionamento, nonché nelle fasi di presentazione delle domande di anticipazione sociale, svolgendo attività di raccordo fra i lavoratori stessi e gli istituti bancari aderenti;

Vista la disponibilità di Finlombarda s.p.a., in qualità di società finanziaria regionale, interamente partecipata dalla Regione Lombardia, e parte del sistema regionale, deputata a supportare la crescita economica e sociale del territorio lombardo, oltre che a gestire i rapporti con gli istituti bancari aderenti, a sostenere l'iniziativa mediante una compartecipazione finanziaria quanto alle risorse volte a garantire le anticipazioni sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione di Finlombarda s.p.a. del 29 novembre 2013, con la quale è stata deliberata la partecipazione all'iniziativa con contestuale destinazione di risorse pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a titolo di garanzia;

Ritenuta in particolare l'esigenza, al fine di garantire le anticipazioni sociali in precedenza menzionate, di destinare ulteriori risorse pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);

Preso atto a tal proposito che nella ricognizione condotta sulle risorse finanziarie è emersa la presenza all'interno del bilancio di previsione 2013 di ARIFL disponibilità della somma di euro 1.000.000 individuate nell'ambito della missione 15, programmi 1 e 3, capitoli di spesa 125 e 1300;

Considerato che tali risorse, con particolare riferimento a quelle stanziati al cap. 1300 originano da trasferimenti regionali con specifica destinazione alla realizzazione di progetti di ARIFL per la riconversione di manodopera;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare ARIFL a trasferire a titolo definitivo a Finlombarda spa, successivamente all'adozione delle necessarie variazioni al bilancio, le sopra menzionate risorse nella misura complessiva di euro 1.000.000 per le finalità descritte nella presente deliberazione;

Considerata l'opportunità che, in ragione della finalità sociale dell'iniziativa, le predette risorse regionali siano a fondo perduto;

Ritenuto quindi di istituire presso Finlombarda s.p.a., il «Fondo Anticipazione Sociale» per l'attuazione delle iniziative di anticipazione sociale;

Ritenuto di individuare, quali risorse complessivamente destinate a garantire le anticipazioni delle indennità di cassa, somme pari ad Euro 3.500.000,00 (tre milionicinquecentomila/00), delle quali:

- a) euro 1.000.000,00 (unmilione/00) rivenienti da risorse destinate a fondo perduto dalla Regione Lombardia in disponibilità del bilancio di ARIFL e originate da trasferimenti regionali,
- b) euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) rivenienti da risorse di Finlombarda s.p.a.;

Ritenuto inoltre di individuare in Finlombarda s.p.a. il soggetto gestore del Fondo Anticipazione Sociale e dei rapporti con gli

istituti bancari aderenti, demandando alla medesima le relative funzioni che saranno disciplinate da apposita lettera d'incarico;

Considerata l'esigenza che l'attuazione dell'iniziativa sia orientata dalla sottoscrizione di apposito Protocollo d'intesa fra gli attori coinvolti, nel quale sia altresì definita l'operatività dell'iniziativa stessa;

Ritenuto di demandare all'Assessore competente in materia di Istruzione Formazione e Lavoro la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'intesa, il cui schema viene approvato in allegato alla presente delibera, costituendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di demandare alla Direzione generale competente in materia di Istruzione Formazione e Lavoro la sottoscrizione di apposita lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. per la gestione dei rapporti con gli istituti bancari aderenti all'iniziativa, delle risorse destinate a garantire le anticipazioni delle indennità di cassa e del meccanismo di funzionamento del Fondo nei rapporti tra Regione e Finlombarda;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di promuovere l'iniziativa «Anticipazione Sociale», volta a sostenere i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia (con esclusione del territorio della Provincia di Milano, in quanto già interessato da analoghe misure locali), per il periodo che intercorre fra la richiesta, da parte dell'azienda, delle misure e la ricezione delle indennità erogate dall'istituto di previdenza;

2. di stabilire che tale iniziativa preveda il coinvolgimento del sistema bancario mediante l'erogazione delle anticipazioni dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, e il coinvolgimento di soggetti istituzionali mediante la destinazione di apposite risorse volte a garantire le predette anticipazioni e i relativi interessi, allo scopo di stimolare e favorire l'erogazione stessa;

3. di istituire presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo Anticipazione Sociale» per le finalità di cui al punto 1;

4. di partecipare all'attuazione dell'iniziativa e di individuare, quali risorse complessivamente destinate a garantire le anticipazioni sociali, somme pari ad Euro 3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila/00), delle quali:

a. euro 1.000.000,00 (un milione/00) rivenienti da risorse destinate a fondo perduto dalla Regione Lombardia in disponibilità del bilancio di ARIFL e originate da trasferimenti regionali,

b. euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) rivenienti da risorse di Finlombarda s.p.a.;

5. di autorizzare quindi ARIFL a trasferire a titolo definitivo a Finlombarda s.p.a., successivamente all'adozione delle necessarie variazioni al proprio bilancio, le risorse attualmente disponibili ai capitoli di spesa 1300 e 125 nella misura complessiva di euro 1.000.000 (un milione/00) per le finalità descritte nella presente deliberazione;

6. di individuare in Finlombarda s.p.a. il soggetto gestore del «Fondo Anticipazione Sociale» e dei rapporti con gli istituti bancari aderenti, demandando alla medesima le relative funzioni che saranno disciplinate da apposita lettera d'incarico;

7. di prevedere che l'attuazione dell'iniziativa «Anticipazione Sociale», avvenga attraverso la convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio e di approvare, a tal fine, lo schema di «Protocollo d'intesa», di cui all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

8. provvedere in sinergia con ARIFL all'erogazione alla Fondazione di un contributo di spesa:

– per le iniziative di formazione sul territorio degli operatori delle parti sociali, con risorse proprie di ARIFL;

– per l'attività di supporto tecnico e accompagnamento agli sportelli degli operatori delle parti sociali e agli istituti bancari a valere sul cap. 15.02.104-8285 per le finalità di cui all'art.9 comma 3 ter della l. 236/93, entro il limite di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) secondo le modalità definite con successivo provvedimento del dirigente competente;

9. di demandare all'Assessore competente in materia di Istruzione Formazione e Lavoro la sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 7;

10. di demandare alla Direzione generale competente in materia di Istruzione Formazione e Lavoro, la sottoscrizione di apposita lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. per la gestione dei rapporti con gli istituti bancari aderenti all'iniziativa, delle risorse destinate a garantire le anticipazioni delle indennità di cassa e il meccanismo di funzionamento del Fondo nei rapporti tra Regione e Finlombarda;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, inclusi gli allegati, sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

PROTOCOLLO D'INTESA

fra

REGIONE LOMBARDIA**FINLOMBARDA S.P.A.****ABI / COMMISSIONE REGIONALE LOMBARDIA****FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO****CGIL LOMBARDIA****CISL LOMBARDIA****UIL MILANO LOMBARDIA****UGL LOMBARDIA****CONFINDUSTRIA LOMBARDIA****CONFCOMMERCIO LOMBARDIA****CONFARTIGIANATO LOMBARDIA****CNA LOMBARDIA****C.L.A.A.I LOMBARDIA****CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA****CONFAPINDUSTRIA LOMBARDIA****LEGACOOP LOMBARDIA**

per l'attuazione dell'iniziativa

"ANTICIPAZIONE SOCIALE"**A FAVORE DEI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA E CONTRATTI DI SOLIDARIETA'****Premesso che**

- la grave situazione economica e occupazionale del tempo presente, diffusa a livello internazionale e nazionale e che sta coinvolgendo anche il territorio lombardo, richiede azioni e interventi specifici e mirati a sostegno dei lavoratori, attraverso la convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio;
- l'intensificarsi della situazione di crisi sta generando vasti e numerosi processi di ristrutturazione, riorganizzazione e, talora, cessazione aziendale, a fronte dei quali si rende necessario un acuto ricorso agli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs), Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
- il carattere endemico delle medesime criticità economiche determina una strutturale difficoltà, per le imprese interessate dall'intervento della Cigs, di anticipare ai lavoratori il trattamento economico loro spettante, in attesa dell'erogazione, a regime, da parte degli enti previdenziali, difficoltà aggravate dalle disposizioni normative che precludono la richiesta all'INPS dell'anticipazione della cassa integrazione guadagni in deroga;
- questa difficoltà espone naturalmente i lavoratori, già coinvolti dalle riorganizzazioni aziendali, a gravi problemi finanziari, che si estendono alle famiglie e che colpiscono particolarmente le fasce sociali più deboli;
- un'iniziativa volta ad anticipare ai lavoratori quota parte delle risorse necessarie appare anche idonea a favorire la conclusione di accordi aziendali anche nel caso in cui non sia previsto il pagamento a conguaglio.
- ABI ha promosso fin dal 2009 la "Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga", sottoscritta con Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e le Organizzazioni Sindacali di categoria ove si prevede l'istituzione di apposite forme di garanzie;

considerato che

- tra le funzioni istituzionali della Regione Lombardia sono incluse anche le azioni a sostegno del lavoro "in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona", secondo quanto previsto dall'art. 2, c. 4, lett. c), dello Statuto regionale;
- con d.G.R. n. [...] del [...] la Regione Lombardia ha disposto la promozione dell'iniziativa "Anticipazione Sociale", volta a sostenere i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga, occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, per

il periodo che intercorre fra la richiesta, da parte dell'azienda, delle misure e la ricezione delle indennità erogate dall'istituto di previdenza. L'iniziativa sarà estesa anche ai contratti di solidarietà, secondo le modalità attuative che saranno definite e condivise nell'ambito del Comitato di cui all'art. 6.

- con il medesimo atto si è stabilito che la predetta iniziativa si articoli nel favorire e sostenere l'erogazione, da parte di istituti bancari, delle anticipazioni dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga, e dei contratti di solidarietà attraverso la destinazione, da parte di soggetti istituzionali, di apposite risorse volte a garantire le predette anticipazioni e i relativi interessi;
- lo stesso atto ha ravvisato l'opportunità che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, lo sviluppo di tale iniziativa di sostegno ai lavoratori avvenga attraverso la convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio;
- a questo riguardo:
 - o la Fondazione Welfare Ambrosiano (FWA) ha reso nota la propria iniziativa, operante nel territorio della Provincia di Milano, volta a sostenere gli interventi di anticipazione delle indennità ai percettori di ammortizzatori sociali e, a questo fine, la propria dotazione di modalità organizzative e strumenti operativi in grado di supportare l'istruttoria delle domande dei lavoratori, manifestando la propria disponibilità a eventuali ipotesi di partecipazione alle iniziative regionali, anche eventualmente attraverso la messa a disposizione degli strumenti operativi già esistenti;
 - o ABI - Commissione Regionale Lombardia, condividendo la necessità di interventi di sostegno sociale a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, conferma l'impegno a promuovere presso i propri associati, nel rispetto della libera concorrenza fra le aziende del credito, l'attivazione tempestiva di interventi volti a supportare la disponibilità del reddito dei lavoratori interessati dalla CIGS e CIGD, nelle more del pagamento diretto da parte dell'istituto previdenziale;
 - o CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano Lombardia e UGL Lombardia hanno manifestato la disponibilità a supportare le iniziative a favore dei lavoratori, anche svolgendo attività di raccordo e di sostegno di questi ultimi nel processo volto a garantire ad essi la disponibilità del reddito nel periodo compreso fra la richiesta, da parte dell'azienda, delle misure e la ricezione delle indennità erogate dall'istituto di previdenza;
- Confindustria Lombardia, Confcommercio Lombardia, CNA Lombardia, C.L.A.A.I. Lombardia, Confartigianato Lombardia, Confcooperative Lombardia, Confapindustria Lombardia hanno manifestato la disponibilità a supportare le imprese nella diffusione dell'iniziativa anche nei confronti dei lavoratori;
- Finlombarda S.p.A., in qualità di società finanziaria regionale, integralmente partecipata dalla Regione Lombardia, e di componente del sistema regionale deputata a supportare la crescita economica e sociale del territorio lombardo, è stata individuata quale soggetto cui demandare la gestione delle risorse volte a garantire le anticipazioni sociali e dei rapporti con gli istituti bancari aderenti;

considerato inoltre che

- la citata d.G.R. n. [...] del [...] ha previsto che l'attuazione dell'iniziativa sia orientata dalla sottoscrizione di apposito Protocollo d'intesa fra gli attori coinvolti, nel quale sia altresì definita l'operatività dell'iniziativa stessa;

tutto ciò premesso e considerato,

la Regione Lombardia

Finlombarda S.p.A.

ABI / Commissione Regionale ABI Lombardia

la Fondazione Welfare Ambrosiano

la CGIL Lombardia

la CISL Lombardia

la UIL Milano Lombardia

UGL Lombardia

Confindustria Lombardia

Confcommercio Lombardia

Confartigianato Lombardia

CNA Lombardia

C.L.A.A.I. - Lombardia

Confcooperative Lombardia

Confapindustria Lombardia

Legacoop Lombardia

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "ANTICIPAZIONE SOCIALE"

1. L'attuazione dell'iniziativa denominata "Anticipazione Sociale" (di seguito, anche, l'"Iniziativa") è rivolta ai lavoratori sospesi in cassa integrazione in deroga, straordinaria o rientranti in contratti di solidarietà

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 09 dicembre 2013

2. In fase di prima attuazione l'Iniziativa si rivolge ai lavoratori in cassa integrazione sospesi a zero ore.
3. Nell'ambito delle attività del Comitato di cui all'art. 6, entro 60 giorni dall'avvio dell'iniziativa, verranno definite le modalità per estendere l'iniziativa anche ai lavoratori che si trovano in Cassa integrazione a orario ridotto e per i lavoratori rientranti in contratti di solidarietà, anche mediante l'erogazione di importi calcolati forfettariamente.
4. "L'Iniziativa" è volta a sostenere, per il periodo che intercorre fra la richiesta, da parte dell'azienda, delle misure e la ricezione delle indennità erogate dall'istituto di previdenza, i lavoratori occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia. Per quel che riguarda il territorio della Provincia di Milano l'Iniziativa è promossa dalla FWA, secondo le modalità definite nella propria convenzione.
5. L'Iniziativa dovrà rispondere a principi di efficienza, economicità, sostegno dei lavoratori, semplicità delle procedure, tempestività di intervento, perseguendo l'obiettivo fondamentale coesistenziale alla finalità sociale dell'Iniziativa.

Art. 2 – GESTIONE DEL "FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE"

1. Le risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia, da Finlombarda S.p.A. al fine di garantire le anticipazioni sociali, secondo quanto previsto dalla d.G.R. n. [...] del [...], saranno cumulativamente indicate, in sede di attuazione dell'iniziativa, come "Fondo Anticipazione Sociale" e saranno gestite da Finlombarda S.p.A. conformemente alle modalità che saranno previste da apposita convenzione secondo le linee guida di cui all'allegato "A" al presente Protocollo d'intesa.

Art. 3 – ISTITUTI BANCARI ADERENTI

1. Al fine di coinvolgere il massimo numero di istituti bancari, Finlombarda S.p.A. procederà alla diffusione di una proposta di convenzione, volta al reperimento – nel rispetto della libera concorrenza tra le aziende di credito – di adesioni da parte di banche, soggetti comunque autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.
2. La proposta di convenzione disciplinerà il rapporto tra Finlombarda e gli istituti bancari aderenti con particolare riguardo alle modalità di istruttoria e concessione delle anticipazioni, uniformemente alle indicazioni contenute nello "SCHEMA" di cui all'allegato "A" al presente Protocollo d'intesa. Nei limiti della dotazione patrimoniale del Fondo, pari a euro 3.500.000, saranno ammesse a godere dei benefici dell'Iniziativa le anticipazioni presentate sino a concorrenza di euro 24.500.000 in linea capitale.
3. La proposta di convenzione prevederà altresì l'impegno, da parte degli istituti bancari aderenti, a provvedere all'erogazione dell'anticipazione, ove ne sussistano i requisiti, applicando condizioni che tengano in considerazione la particolare finalità sociale dell'Iniziativa,

Art. 4 – OPERATIVITÀ DELL'INIZIATIVA E FUNZIONAMENTO DEL FONDO

1. L'anticipazione delle indennità di cassa avverrà mediante l'apertura di credito in un apposito conto corrente, con disponibilità crescente con frazioni mensili, per un massimo di sette mesi, secondo quanto previsto dalla proposta di convenzione ognuna non superiore all'80% della retribuzione mensile percepita in servizio al netto degli oneri sociali e fiscali e comunque per un importo complessivo non superiore ad Euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili. Nelle ulteriori ipotesi di cui all'art. 1, comma 3 l'anticipazione avverrà nei limiti, anche forfettari, che saranno definiti dal Comitato di cui all'art. 6.
2. L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS delle somme dovute dal lavoratore, che avrà effetto solutorio del debito maturato, e, comunque, non potrà avere durata superiore a dodici mesi. In caso di inadempimento da parte del lavoratore, la banca potrà richiedere l'intervento del Fondo Anticipazione Sociale, la cui garanzia opererà conformemente a quanto previsto dalla proposta di convenzione di cui all'art. 3.
3. Al fine di fruire dell'anticipazione sociale, i lavoratori di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda a uno degli istituti bancari aderenti, avvalendosi del supporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e usufruendo degli strumenti operativi messi a disposizione dalla Fondazione Welfare Ambrosiano, conformandosi, in ogni caso, alle indicazioni che saranno rese note in apposito avviso pubblico rivolto ai lavoratori destinatari dell'Iniziativa.
4. Gli istituti bancari svolgeranno l'istruttoria, anche sulla base dell'attività delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 5 co. 6, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del lavoratore dopo aver ricevuto dal lavoratore i documenti, secondo modulistica condivisa dal Comitato di cui all'art. 6, attestanti l'identità del lavoratore, l'esperimento delle procedure di consultazione, la presentazione della domanda di C.I.G.S o C.I.G.D all'Ufficio competente, copia dell'ordine irrevocabile di accredito oppure dell'impegno a disporre irrevocabilmente l'accredito dell'indennità riconosciuta dall'INPS, copia dell'ultima busta paga, nonché l'importo da erogare per le ipotesi di cui all'art. 1 co.3.
5. La proposta di convenzione includerà la disciplina del funzionamento del Fondo Anticipazione Sociale, i criteri di ammissibilità e la procedura per l'accesso alle anticipazioni, nonché l'efficacia della garanzia, curando di assicurare il massimo sostegno possibile a favore dei lavoratori attraverso l'applicazione di condizioni non discriminatorie, sensibili alla finalità sociale dell'iniziativa, massimamente efficienti nella gestione e idonee a garantire ai lavoratori una risposta rapida ed efficace alle loro esigenze economiche e reddituali.

Art. 5 – IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI

1. I soggetti sottoscrittori, riconoscendo la rilevanza sociale dell'Iniziativa, s'impegnano, secondo le modalità di seguito indicate, a curarne la diffusione e a promuoverne l'adesione, al fine di incrementarne l'efficacia e a intensificare l'azione sociale che vi è sottesa.
2. La Regione Lombardia s'impegna a mettere a disposizione, per il co-finanziamento del Fondo Anticipazione Sociale, le risorse già indicate nella d.G.R. n. [...] del [...] e pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); la Regione, anche per il tramite di Finlombarda S.p.A., contribuirà all'attuazione dell'Iniziativa e assicurerà che, in ogni sua fase, tutti i soggetti coinvolti cooperino nel rispetto della disciplina contenuta nella d.G.R. n. [...] del [...] e in vista del raggiungimento della sua finalità sociale. Nello specifico, al fine del migliore coordinamento dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Iniziativa, la Regione Lombardia s'impegna:

- (a) a rendere disponibili le informazioni e i dati relativi agli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga;
 - (b) a rendere disponibili le informazioni e i dati relativi alle risorse stanziato dallo Stato per la cassa integrazione guadagni in deroga indispensabili a garantire la natura di anticipazione alle erogazioni di cui al presente Protocollo;
 - (c) a rendere disponibili, per le attività di controllo da parte dei soggetti che partecipano al finanziamento del Fondo Anticipazione Sociale, i dati relativi alle domande di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga presentate alla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente e, per il tramite di ARIFL, le informazioni sullo svolgimento in sede regionale degli esami congiunti relativi alle domande di accesso alla cassa integrazione straordinaria presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 - (d) a collaborare con FWA, anche con il supporto di ARIFL, per lo sviluppo e la compiuta operatività degli strumenti operativi.
3. Finlombarda S.p.A. s' impegna a mettere a disposizione, per il co-finanziamento del Fondo Anticipazione Sociale, le risorse pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00); la società garantirà inoltre la gestione del rapporto con gli istituti bancari aderenti e delle risorse del Fondo Anticipazione Sociale secondo canoni di massima efficienza ed efficacia, valorizzando in particolare la finalità sociale dell'Iniziativa.
 4. La Fondazione Welfare Ambrosiano s' impegna a garantire il più efficace supporto dell'iniziativa attraverso la messa a disposizione degli strumenti operativi di cui dispone e dei quali abbia sperimentato l'efficacia in analoghe iniziative.
 5. ABI Commissione Regionale Lombardia s' impegna a promuovere presso i propri associati, nel rispetto della libera concorrenza fra le aziende del credito, l'impegno ad aderire all'iniziativa "Anticipazione Sociale" e ad applicare le condizioni di miglior favore che le banche vorranno applicare, tenuto conto della finalità sociale dell'Iniziativa.
 6. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti s' impegnano a svolgere attività di supporto dei lavoratori con riguardo alla comunicazione e diffusione dell'Iniziativa, all'informazione sui suoi elementi caratterizzanti e sulle sue modalità di funzionamento, nonché nelle fasi di presentazione delle domande di anticipazione sociale, svolgendo attività di raccordo fra i lavoratori stessi e gli istituti bancari aderenti e promuovendo l'attuazione dell'Iniziativa anche presso le organizzazioni sindacali territoriali, con il supporto degli strumenti operativi messi a disposizione dalla FWA. A tal fine, le organizzazioni sindacali predisporranno presso le proprie sedi sul territorio lombardo, appositi sportelli idonei a garantire la massima efficienza nell'informazione e nella presentazione delle domande, con esclusione della provincia di Milano su cui opera già il progetto della FWA.
 7. Le Associazioni dei datori di lavoro s' impegnano, anche per il tramite delle proprie associazioni territoriali, a svolgere attività di supporto alle imprese con riguardo alla comunicazione e diffusione dell'Iniziativa, all'informazione sugli elementi caratterizzanti e sulle sue modalità di funzionamento, al fine di assicurare ai lavoratori i documenti necessari.

Art. 6 – COMITATO PER IL MONITORAGGIO

1. I sottoscrittori del presente Protocollo costituiranno apposito Comitato, composto da un rappresentante per ciascun sottoscrittore, che svolgerà attività di monitoraggio sullo svolgimento dell'Iniziativa e sull'adeguato andamento delle attività che la compongono.
2. Il Comitato, a partire dall'avvio dell'Iniziativa, sviluppa altresì le modalità di attuazione dell'Iniziativa al fine di dare piena attuazione all'art.1 co.3 del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 7 – RISERVATEZZA E TRASPARENZA

1. I sottoscrittori del presente Protocollo s' impegnano a uniformarsi alla vigente disciplina in materia di tutela di riservatezza dei dati personali in relazione a tutte le informazioni, delle quali vengano a conoscenza in sede di attuazione dell'Iniziativa, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1., i sottoscrittori del presente Protocollo s' impegnano a uniformarsi alle vigenti normative in materia di trasparenza e di c.d. "amministrazione aperta" con riguardo ai dati concernenti l'erogazione delle anticipazioni sociali.

Art. 8 – SUCCESSIVE ADESIONI

1. Il presente Protocollo d'intesa è aperto a tutte le Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori e i datori di lavoro della Lombardia, che potranno aderirvi con comunicazione scritta da inviare a Regione Lombardia /Finlombarda S.p.A..

Art. 9 – DURATA

1. Gli impegni assunti dai sottoscrittori con il presente Protocollo d'intesa hanno efficacia sino al 31 dicembre 2014, salva la possibilità di proroga.
2. I sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa s' impegnano a osservare gli obblighi e a mantenere ferme le condizioni ivi stabiliti per tutta la sua durata.

Milano, [•][•] 2013

Per la Regione Lombardia: [•]

Per Finlombarda S.p.A.: [•]

Per ABI /Commissione Regionale Lombardia: [•]

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 09 dicembre 2013

Per la Fondazione Welfare Ambrosiano: [•]

Per la CGIL Lombardia: [•]

Per la CISL Lombardia: [•]

Per la UIL Lombardia: [•]

Per la UGL Lombardia

Per Confindustria Lombardia

Per Confcommercio

Per Confartigianato

Per C.N.A.

Per C.L.A.A.I - Lombardia

Per Confcooperative

Per Confapindustria Lombardia

Per LegaCoop Lombardia

al Protocollo d'intesa per l'attuazione dell'iniziativa "ANTICIPAZIONE SOCIALE" a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni in deroga e contratti di solidarietà

* * *

Linee Guida

per la proposta di convenzione volta al reperimento di adesioni da parte degli istituti bancari per la concessione delle anticipazioni

La proposta di convenzione, volta al reperimento di adesioni da parte di banche e soggetti comunque autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, disciplinerà il rapporto tra Finlombarda e gli istituti bancari aderenti uniformandosi alle seguenti indicazioni:

(1) Importo massimo garantito dal Fondo

- il Fondo garantirà tutte le anticipazioni sociali per le quali sia stata presentata domanda mediante l'apposita piattaforma operativa, per un importo totale di anticipazioni in funzione della dotazione patrimoniale. Ai fini del calcolo dell'Importo Massimo Garantito sarà preso in considerazione solo il capitale delle anticipazioni, con esclusione dunque degli interessi ed eventuali altri accessori.

(2) Criteri di ammissibilità e procedura

- Accederanno ai benefici del Fondo le anticipazioni sociali concesse ed erogate dalla Banca secondo le seguenti condizioni:
 - (i) beneficiario: lavoratori che siano occupati presso un'unità produttiva ubicata in Lombardia, con esclusione del territorio della Provincia di Milano che siano sospesi in c.i.g.s. o c.i.g.d. a zero ore. L'iniziativa sarà estesa anche ai lavoratori che si trovano in Cassa integrazione a orario ridotto e per i lavoratori rientranti in contratti di solidarietà, anche mediante l'erogazione di importi calcolati forfettariamente, con el modalità previste dal Protocollo d'intesa.
 - (ii) forma tecnica: apertura di credito a tempo determinato in conto corrente con disponibilità crescente in frazioni mensili, per un massimo di sette;
 - (iii) importo massimo: euro 850 mensile;
 - (iv) durata massima: 12 (dodici) mesi;
 - (v) tasso: alle condizioni di miglior favore offerte dalla Banca alla propria clientela;
 - (vi) commissioni e altri oneri a carico del lavoratore per la concessione e la gestione dell'anticipazione: nessuno, ad eccezione di quelli eventualmente imposti dalla legge ;
 - (vii) importo in linea capitale finanziabile: fino all'80% della retribuzione mensile percepita in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali , fermo restando che in nessun caso il finanziamento potrà eccedere la soglia di € 850 (ottocentocinquanta/00) mensili ;
 - (viii) periodo di concessione: nel periodo compreso tra la data di adesione della Banca interessata alla presente Convenzione e il 31 dicembre 2014 o, se anteriore, la data in cui Finlombarda abbia comunicato il raggiungimento dell'Importo Massimo Garantito;
 - (ix) modalità di presentazione: tramite la piattaforma operativa.
- La Banca sarà tenuta a svolgere l'istruttoria di merito creditizio nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del lavoratore. Resta in ogni caso inteso che la Banca svolgerà l'attività istruttoria in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure nonché delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.

(3) Escussione della garanzia a prima richiesta

- La garanzia opererà a prima richiesta, entro i limiti di importo precedentemente definiti, previa verifica del rispetto dei requisiti e delle procedure menzionate e sarà incondizionata ed irrevocabile. La garanzia potrà essere escussa dalla Banca a fronte della mancata restituzione da parte del lavoratore beneficiario delle somme esigibili in linea capitale ai sensi dell'anticipazione sociale, oltre accessori e spese a norma dell'art. 1942 cod. civ., previa intimazione al pagamento cui sia conseguito l'inadempimento all'obbligo restitutorio.
- L'obbligo di Finlombarda di effettuare i pagamenti ai sensi della presente Convenzione cesserà alla data in cui il Fondo abbia esaurito la sua disponibilità in ragione di precedenti richieste di escussione.